



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E NON ESCLUSIVO DI STUDIO MEDICO DI PROPRIETÀ COMUNALE

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15 maggio 2025 avente ad oggetto *“Approvazione delle linee guida dell'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione in uso temporaneo di n. 1 studio medico ammobiliato presso il Centro Civico Comunale Bambini di Beslan”* l'Amministrazione Comunale di Vanzago, d'intesa con il Comune di Arluno, intende **concedere in uso temporaneo alle persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta n. 1 studio medico ammobiliato ubicato al piano terra dell'immobile denominato “Centro Civico Comunale Bambini di Beslan”, Via Sant'Isaia, 20- Vanzago.**

Tale studio può essere concesso in uso esclusivamente a persone fisiche o giuridiche in possesso di titoli, requisiti e abilitazioni necessari, esclusivamente per l'esercizio di attività medico-sanitarie indicate nel provvedimento emanato con DGR 27 luglio 2001, n. 7/5724, come prestazioni che “non determinano procedure diagnostiche terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, es: apparecchi elettromedicali di classe IIB e III; laser (classi 3R, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825-1), rientrando pertanto in quella categoria sanitaria per la quale non è previsto il vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio.

Più precisamente lo studio medico sarà concesso in uso a persone fisiche o giuridiche che intendono aprire uno studio professionale sanitario:

- 1) Ove l'attività sanitaria è esercitata direttamente dal titolare*
- 2) Non attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale**
- 3) Ove non si attuano procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente***

**Riguardo:*

il punto 1), permane lo studio professionale anche in presenza di personale amministrativo o sanitario di supporto. Determinante è che la prestazione sanitaria, ossia il trattamento sul paziente, sia effettuata solo ed esclusivamente dal titolare, singolo o associato.

***Riguardo:*

il punto 2), per chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale o loco regionale (DRP 5724/01).

****Riguardo:*

il punto 3), sono procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente quelle attività in cui il consenso informato deve essere documentato in forma scritta (Codice deontologico art.31).

Mantegazza e Rogorotto ove si trova l'immobile, risultano essere parzialmente sguarniti dei presidi sanitari territoriali di base e di altri servizi specialistici.

L'esigenza di favorire l'accessibilità a tali servizi sanitari in particolare per i residenti è condizionata altresì dalle difficoltà connesse alla mobilità sul territorio e dal sistema dei

trasporti pubblici, non del tutto adeguato alle esigenze dell'utenza con mobilità ridotta (disabili ed anziani, in primis).

La concessione del locale è finalizzata dunque a creare sinergia sul territorio in ambito medico-sanitario favorendo compresenza di specializzazioni e servizi diversi e valorizzando l'interazione con i servizi già presenti.

A tal fine e per garantire la diversificazione dei servizi, il Comune intende concedere in uso temporaneo e in condivisione con altri professionisti il locale sotto descritto.

Trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, la concessione in uso a terzi verrà effettuata nella forma della concessione amministrativa, previa sottoscrizione di specifico contratto tra le parti.

Lo studio medico è concesso secondo le seguenti modalità e contenuti:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo e non esclusivo, ovvero in locazione a professionisti medici, dello studio medico di proprietà comunale sito al piano terra dell'immobile denominato "Centro Civico Comunale Bambini di Beslan", Via Sant'Isaia, 20- Vanzago. e facente parte dell'unità immobiliare distinta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano in foglio 10 mappale 517.

L'utilizzo può essere orario o giornaliero per periodi determinati ed è soggetto al pagamento di una tariffa il cui ammontare è determinato con deliberazione di Giunta Comunale. Per l'anno 2025 le tariffe sono quelle indicate nell'Allegato A.

Gli Uffici Comunali preposti cureranno direttamente il calendario di utilizzo dello studio medico.

Il pagamento dovrà essere anticipato e avverrà con cadenza trimestrale anticipata, salvo quando concordato diversamente.

Art. 2 – Durata

La durata della concessione è di minimo 6 mesi fino a un massimo di 24 mesi rinnovabili previa espressa manifestazione di interesse, subordinata all'accettazione da parte del Comune. Non è consentito il tacito rinnovo.

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 3 mesi nel caso di concessione per 24 mesi o periodo proporzionale per durate inferiori fermo restando il pagamento del periodo di preavviso.

Art. 3 – Soggetti richiedenti

Possono usufruire della concessione in oggetto i soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, purché l'uso dei locali sia finalizzato allo svolgimento di attività socio-sanitarie.

Art. 4 – Procedura di assegnazione

Le richieste di concessione dello studio medico devono pervenire al Comune di Vanzago secondo i termini e alle condizioni previste dalle manifestazioni di interesse.

L'Amministrazione procedente individuerà gli assegnatari del locale sulla base dell'ordine progressivo delle istanze presentate dai partecipanti all'Avviso, come risultanti dal numero di protocollazione, a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenendo conto - ove possibile - dell'opzione di preferenza espressa dal richiedente in ordine alla scelta di giorni e orari.

Ai fini di una maggiore diversificazione dei servizi sanitari offerti, stante la priorità temporale, in second' ordine verrà data precedenza ad attività sanitarie differenti da quelle proposte e aventi precedenza per requisito temporale.

Terzo e ultimo criterio è individuato nella valutazione del curriculum.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

L'apertura di uno studio professionale sanitario è soggetta alla presentazione di **Comunicazione di Inizio Attività** che deve essere prodotta alla **Struttura di Igiene e Sanità Pubblica Territoriale** competente per territorio della ATS Città Metropolitana di Milano da parte del medico o dell'esercente la professione sanitaria.

Il concessionario, pertanto, in via prioritaria dovrà adempiere a tale obbligo.

Ai fini informativi si allega alla presente l'“**Informativa studi Professionali Sanitari**” della Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria- SC Igiene e Sanità Pubblica - Class. 2.3.05 - Studi Professionali -, al quale documento è allegato il modulo “**A182-MD013 fac simile Comunicazione apertura Studio Professionale Sanitario**” e i fax simili delle necessarie autocertificazioni.

Il concessionario inoltre è tenuto a:

- utilizzare il bene per le sole attività per cui è concesso;
- non cedere ad altri l'uso e l'utilizzo del bene durante il periodo di concessione;
- tenere sollevato il Comune di Vanzago da ogni responsabilità per quanto possa accadere nello studio medico ricevuto in concessione a persone e cose per tutta la durata o a causa dell'utilizzo del bene stesso;
- vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto contenuto nell'ambulatorio o introdotto nei locali, sia che si tratti di cose o beni di proprietà del concedente che del concessionario;
- provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel corso della propria attività nell'ambulatorio;
- far rispettare il divieto di fumo;
- risarcire per eventuali danni arrecati al bene durante il periodo della concessione;
- osservare tutte le disposizioni che durante il periodo della concessione verranno impartite dall'Ufficio del Comune incaricato;
- restituire l'ambulatorio ricevuto in concessione nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato;
- rispettare scrupolosamente gli orari e le date oggetto della concessione;
- corrispondere il canone di concessione fissato entro i termini stabiliti all'art. 1;

Il concessionario si impegna inoltre a rispettare ogni altra prescrizione che si renda di volta in volta necessaria al fine di assicurare l'integrità delle strutture, la salubrità dell'ambiente, nonché il regolare e composto svolgimento di tutte le attività esercitate, eventualmente stabilite dall'Ufficio preposto del Comune.

Art. 6 - Sanzioni

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di cui all'art. 5 - in particolar modo per i “danni arrecati al bene durante il periodo della concessione” - saranno equivalenti al valore del danno arrecato, così come determinato, laddove non immediatamente quantificabile, anche tramite perizia.

Art. 7 – Revoca della concessione

La concessione può essere revocata dal Comune di Vanzago qualora si verifichino più di 3 episodi di ritardo nella riconsegna giornaliera dello studio medico da parte dell'Assegnatario o in caso di sub-concessione anche parziale, senza preavviso.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 5 determina l'immediata decadenza della concessione.

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sarà necessario concordare preventivamente tra il Comune di Vanzago e il concessionario gli obblighi e i comportamenti da assumere di volta in volta.

Art. 9 – Tariffe

Sino a nuovo atto l'ammontare degli importi per l'uso dello studio è quello indicato a seguire e nell'Allegato 2 al presente documento.

Costo 1 ora (stessa giornata)	Costo 2 ore (stessa giornata)	Costo 3 ore (stessa giornata)	Costo 4 ore (stessa giornata)	Costo 7 ore (mezza giornata: h7:00/h14:00 – h14:00/h21:00)	Costo intera giornata
€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00	€ 70,00	€ 120,00

Art. 10 – Orari di apertura

Gli orari di apertura dell'immobile sono i seguenti: dalle ore 7:00 alle ore 21:00 (orario continuato) da lunedì a sabato (giorni feriali); l'eventuale uso in altre fasce orarie o giorni sarà da concordare preventivamente.

Art. 11 – Validità del regolamento

Il presente regolamento è approvato con determinazione n... del ed è valido sino a successiva modifica/integrazione da parte.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme regolanti le fattispecie qui rappresentate.